



Comune di Montagano
Provincia di Campobasso

REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2013

I N D I C E

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DISCIPLINA GENERALE

Art.1 Oggetto del Regolamento

Art.2 Finalità

Art.3 Definizione delle entrate

Art.4 Determinazione delle aliquote e delle tariffe

Art.5 Forme di gestione

Art.6 Soggetti responsabili delle entrate

Art.7 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi locali

Art.8 Attività di verifica e controllo

Art.9 Poteri ispettivi

Art.10 Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali

Art.11 Sanzioni e interessi

Art.12 Forme di riscossione volontaria

Art.13 Riscossione coattiva

Art.14 Rimborsi

TITOLO II – DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA

Art.15 Autotutela

Art.16 Accertamento con adesione

Art.17 Compensazione del debito tributario

Art.18 Differimento di termini

Art.19 Sospensione e dilazione versamenti

Art.20 Rappresentanza dell'Ente in giudizio e Conciliazione giudiziaria

Art.21 Reiscrizione di somme discaricate

Art.22 Insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento

Art.23 Insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento

Art.24 Recupero stragiudiziale dei crediti

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art.25 Decorrenza e validità

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DISCIPLINA GENERALE

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono svolte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art.2

Finalità

1. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Art.3

Definizione delle entrate

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.
1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art.4

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

Art. 5

Forme di gestione

Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione, la liquidazione e l'accertamento delle entrate comunali possono essere gestite nelle forme seguenti:

1. la riscossione, l'accertamento e la liquidazione delle entrate comunali sono gestite in forma diretta.
2. Oltre alla gestione diretta, possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione nel rispetto della vigente normativa:
 - a) gestione in forma associata con altri Enti Locali (convenzione, consorzio, unione di Comuni);
 - b) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997.
3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole risorse di entrata i responsabili dei servizi ai quali risultano affidate mediante il piano esecutivo di gestione.
2. In assenza di un provvedimento di assegnazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa, è responsabile di una o più risorse il funzionario comunque incaricato della gestione delle medesime.
3. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria.

Art. 7

Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali.

1. Per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Comune designa un "Funzionario Responsabile", scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. In particolare il Funzionario Responsabile:
 - a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
 - c) cura il contenzioso tributario;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 8

Attività di verifica e controllo

1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. Il funzionario può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
3. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art. 9

Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo 8 del presente regolamento, l'Amministrazione si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti, purché sia data comunicazione al contribuente.

Art.10

Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e/o liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).
4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.
5. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento con addebito di spese di notifica e spese postali.

Art. 11

Sanzioni e interessi

1. Le sanzioni relative agli inadempimenti o alle violazioni in materia di entrate sono irrogate dal funzionario responsabile con riferimento a quanto stabilito dai D. Lgs. n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, per le entrate tributarie, e alle altre disposizioni di legge e regolamentari per le entrate aventi natura patrimoniale, applicando per queste ultime i principi del procedimento dettato dalla Legge n. 689 del 1981.

2. Le sanzioni sono contenute nei limiti previsti per le singole entrate e, qualora non siano stabilite in misura fissa, sono graduate con provvedimento motivato del funzionario responsabile, il quale deve seguire i criteri di massima stabiliti dalla Giunta Comunale.
3. L'avviso di contestazione della sanzione contiene tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri adottati per la quantificazione della sanzione stessa. La comunicazione da parte del responsabile del provvedimento avviene con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, con spese di notifica e postali a carico del contribuente.
4. Non si procede all'applicazione di sanzioni quando la violazione riveste carattere formale, intendendosi tale la violazione che non incide né sul debito di imposta, né sull'attività di accertamento del Comune.
5. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
6. La misura annua degli interessi da applicare è determinata con riferimento al Regolamento comunale in vigore.

Art. 12

Forme di riscossione volontaria

1. In via generale e fermo restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
 - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - d) tramite modello F24, in relazione ai tributi comunali per cui tale forma di riscossione sia prevista per legge o da apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate;
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
3. La riscossione delle entrate comunali, allo scopo di perseguire principi di comodità ed economicità per i contribuenti, può essere effettuata mediante versamento diretto alla tesoreria, mediante conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale anche tramite apposita convenzione con il servizio postale.
4. L'economo e gli altri agenti contabili possono continuare a riscuotere le somme previste negli appositi regolamenti in applicazione delle disposizioni dell'art. 233 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il recupero dei crediti derivanti da mancato versamento delle entrate patrimoniali può avvenire anche mediante ricorso al giudice ordinario, nel caso in cui ciò sia opportuno ed economicamente conveniente.
6. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso, se la frazione è superiore a detto importo.

Art. 13

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate di spettanza del Comune avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate e nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14 aprile 1910 n. 639, oppure con le procedure previste con D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e smi.
2. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1972 n. 602 e smi., le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5 lettera b) D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. I ruoli o le liste di carico vengono compilate sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate con indicazione del titolo idoneo per la riscossione.
3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario purché il funzionario responsabile nei determini l'opportunità e/o la convenienza economica.
4. L'atto di riscossione coattiva dei tributi e il relativo titolo esecutivo devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale l'accertamento è divenuto definitivo.
5. Per il recupero dei crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno un parte del dovuto.

Art. 14

Rimborsi

1. Eventuali rimborsi di tributi od entrate versati e non dovuti sono disposti dal responsabile del servizio interessato come previsto dal vigente Regolamento.
2. La procedura di rimborso è avviata su richiesta documentata, motivata e sottoscritta dell'interessato.
3. Il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente versate all'ente; ove vi sia assenso del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente trasferita allo stesso.
4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

5. Fatto salvo quanto è previsto in ogni specifico regolamento i rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori a quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia.

TITOLO II – DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA

Art. 15 Autotutela

1. Il Comune, per mezzo di appositi provvedimenti del funzionario responsabile al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può:
 - a. annullare totalmente o parzialmente l'atto di accertamento ritenuto illegittimo, con i limiti e le modalità stabilite ai commi seguenti;
 - b. revocare d'ufficio i provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;
2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3. In presenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo della soccombenza;
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.Qualora dall'analisi dei sopraindicati elementi emerga l'inopportunità di procedere nella lite il funzionario, dimostrata l'esistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.
4. Qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento dello stesso nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione o applicazione;
 - b) errore di persona;
 - c) errore sul presupposto;
 - d) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - e) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - f) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
 - g) mancata considerazione di integrazioni della documentazione carente;
 - h) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile da parte dell'Amministrazione.

Art. 16 Accertamento con adesione

1. Al fine della semplificazione e della razionalizzazione del procedimento di accertamento, si applica, anche per le entrate tributarie dell'Ente, la norma dettata dall'art. 50 della Legge 27.12.1997 n. 449 in materia di accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal d.lgs. n. 218/97 per i tributi erariali, in quanto compatibili, come recepito dal vigente regolamento comunale.

Art. 17 Compensazione del debito tributario

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di entrate tributarie, previo riconoscimento da parte del Comune della sua esigibilità, e previa comunicazione al Comune da effettuarsi prima della scadenza del proprio debito d'imposta.
2. E' consentito l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario.

Art. 18
Differimento termini

1. La Giunta Comunale può, con propria deliberazione, sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore di tutti i contribuenti o di categorie di contribuenti interessate da eventi eccezionali ed imprevedibili.

Art. 19
Sospensione e dilazione del versamento

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
3. Per debiti di natura tributaria, fatta salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione della legge e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al DPR 29.9.1973 n. 602 e al d.lgs. 13.4.1999 n. 112, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda, presentata prima dell'inizio della procedura di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - Inesistenza di morosità relativamente a debiti certi, liquidi ed esigibili;
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata
 - applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dal vigente regolamento in materia.
4. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importi, fino ad un massimo di 20, secondo il seguente schema:

Ammontare del debito	Numero massimo di rate mensili
Per debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento.	5
Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento.	10
Per debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento.	20

4. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
5. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
6. Ai sensi del D.L. 06/07/2011 n. 98 art. 23 commi dal 17 al 20, è soppresso l'obbligo di presentare la garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima che si protragga oltre il termine di versamento della rata successiva a quella non pagata, il competente ufficio provvede alla riscossione coattiva non solo degli importi riferiti alla rata non pagata, ma anche del totale delle residue somme dovute, ma anche dell'ulteriore sanzione, di cui all'art. 13 del D.Lgs 471/1997, applicata in misura doppia, pari al 60% del residuo importo dovuto a titolo di tributo.
7. Nel caso siano iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune.
8. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il responsabile delle singole entrate che provvede con apposita determinazione.
9. Nel caso di pagamento rateizzato di somme relative a Contributi di Costruzione, di cui all'art. 16 del D.P.R. 06.06.2001 N. 380 e s.m.i., si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 42 del medesimo decreto.
10. Il contribuente, in allegato all'istanza di rateizzazione, dovrà presentare copia della documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio nucleo familiare riferiti all'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento.

Art. 20

Rappresentanza dell'ente in giudizio Conciliazione giudiziale

1. Il funzionario responsabile del tributo può, nelle controversie giudiziarie, avvalersi dell'assistenza di un professionista esterno.
2. In caso di affidamento in concessione del servizio tale prerogativa spetta al concessionario.
3. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
4. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
5. Il funzionario responsabile ed il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario possono anche accedere alla conciliazione giudiziale proposta dalle parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del d.lgs. 546/92

Art. 21

Reiscrizione di somme discaricate

1. Qualora, a seguito di precedente scarico di somme dichiarate inesigibili l'Amministrazione comunale venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo riscrive a ruolo/liste di carico le suddette somme.
2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale attivare il precedente comma laddove gli importi siano inferiori a € 50,00 per anno.

Art. 22

Insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a € 250,00.

Art. 23

Insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento

1. L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a € 500,00.
2. Pur tuttavia, dovrà essere previamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile, precisando che, in assenza della suddetta massa, non si dovrà procedere all'insinuazione tardiva nel fallimento.

Art. 24 –

Recupero stragiudiziale dei crediti

Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo/liste di carico, ovvero l'esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività dell'atto di approvazione ed esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 2013.
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.